

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,
Alessio A. Ferrandina



L'USURA PER MUTUI, ECC.



Il Teg di Banca d'Italia per Mutui, Ecc.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

i è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti

K è il numero d'ordine di un "prestito"

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"

A_k è l'importo del "prestito" numero K

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K'

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'

Oneri da includere / escludere dal Teg

(cfr. p.to C4. Istr. Banca Italia 2009)

“In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento [...];*
- 2) le spese di chiusura della pratica [...], le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;*
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti [...];*
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente [...];*
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso del credito [...];*
- 6) le spese per servizi accessori [...] connessi con il contratto di credito [...];*
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto [...];*

Oneri da includere / escludere dal Teg

(cfr. p.to C4. Istr. Banca Italia 2009)

8) ogni altra spesa e onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;*
- b) le spese notarili [...];*
- c) i costi di gestione del conto [...];;*
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti [...];*
- e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori [...]"*

Oneri da includere / escludere dal Teg

(cfr. p.to C4. Istr. Banca Italia 2016)

- Con riferimento al punto C4, riguardante *“il trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEGM”*, nelle nuove Istruzioni sono stati aggiunti gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e l'eventuale Commissione di Istruttoria Veloce, applicata nei casi di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido accordato.

Oneri da includere / escludere dal Teg

- **Cass. 8806 del 5 aprile 2017 su oneri assicurazione:** *«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione»*
- **Penale di anticipata estinzione:**
 - **la prevalente giurisprudenza esclude la rilevanza ai fini del calcolo del TEG:** Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.1.2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015
 - in senso contrario: Trib. Pescara 28.11.2014; Trib. Bari 12.12.2014, 19.10.2015, 27.11.2015, 14.12.2015 e 18.10.2016; Trib. Avellino 28.9.2015; Trib. Ascoli Piceno 13.10.2015

Gli interessi di mora e l'usura

La rilevanza (o meno) degli interessi di mora ai fini dell'usura è stata recentemente affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, Prima Sezione Civile: “[...] ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori [...]”.

Si presentano alcuni interrogativi:

- La sentenza 350/2013 si applica anche a tutti i rapporti di finanziamento?
- Gli interessi di mora sono da considerarsi inclusi nell'ambito di applicazione della Legge Usura?
- Gli stessi devono essere cumulati con gli interessi corrispettivi?
- Gli interessi di mora sono confrontabili con i rilevamenti effettuati per gli interessi corrispettivi in mancanza di apposite rilevazioni?

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

- Chi reputa operante anche rispetto agli interessi di mora il combinato disposto degli artt. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., rammenta che il Legislatore, con l'art. 1 del D.L. n. 394 del 29 dicembre 2000 (conv. L. n. 24 del 28 febbraio 2001) ha fornito interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., stabilendo che *«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»*.
- Chi, invece, esclude l'applicabilità della normativa antiusura agli interessi di mora, trova giustificazione principalmente nella **diversa natura** degli stessi: gli interessi corrispettivi hanno infatti una funzione remunerativa, quelli moratori hanno natura risarcitoria consistendo essenzialmente in una sanzione conseguente all'inadempimento (eventuale) del debito.

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

Parte della giurisprudenza ritiene che *“Ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori”* (Tribunale di Milano, Giudice Dott. F. Ferrari, del 29.1.2015 n. 1242).

L'Arbitro Bancario Finanziario, in linea di principio, evidenzia una posizione contraria all'estensione della disciplina anti usura agli interessi di mora.

L'ABF suggerisce, in alternativa, una diversa soluzione:

Collegio ABF di Napoli, decisione n. 125 del 2014: *“[...] è chiaro, infine, che per chi ritiene che gli interessi moratori debbano esser pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale) [...]”*.

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

La prevalente giurisprudenza pare contraria all'estensione della disciplina anti usura agli interessi di mora, nel senso della semplice «somma». Anzi, **la tesi della sommatoria dei tassi può essere sanzionata con condanna per lite temeraria.**

Rif.: Tribunale di Treviso, dott. A. Cambi, Sentenza del 12.11.2015 n. 2476; Tribunale di Roma, dott. E. Curatola, Ordinanza del 21.10.2015; Tribunale di Milano, dott. S. Stefani, Sentenza del 06.10.2015 n. 11139; Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, Sentenza del 06.10.2015 n.1297; Tribunale di Pistoia, dott. C. Carvisiglia, Ordinanza del 02.07.2015; Tribunale di Verona, dott. A. Mirenda, Sentenza del 23.04.2015, n. 1070; Tribunale di Padova, dott. G. Bertola, Sentenza del 10.03.2015, Tribunale di Torino, dott. E. Astuni, sentenza del 27.04.2016.

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

A favore dell'esclusione dal calcolo del T.E.G. degli interessi di mora pare soccorrere la disciplina europea e, segnatamente, il disposto delle linee guida sul calcolo del T.A.E.G. per l'applicazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo (pag. 17):

«According to Article 19(2)(1st paragraph) and 19(3) ... the total cost of credit will not include:

- Fees for early repayment, for cancellation of the credit, and for changes in the contractual terms and conditions of the credit agreement, made at the consumer's request.*
- Fees and charges incurred as a result of failure to comply with the terms of the agreement (e.g. late payment charges in the form of interest or penalties, charges for exceeding the credit limit, charges for returned payments, charges for collection of unpaid debts, ...”*

(traduzione libera: In accordo all'art. 19(2) (1° paragrafo) e 19(3) ... il costo totale del credito non include:

- Oneri per rimborso anticipato, per cancellazione del credito, e per modifiche del contratto di finanziamento fatte a richiesta del consumatore.*
- Oneri applicati a seguito di inadempimento contrattuale (oneri di ritardato pagamento nella forma di interessi o penali, oneri per superamento del limite di affidamento, insoluti, ... (...))»*

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

Poiché gli interessi di mora sono, in ogni caso, soggetti alla normativa antiusura, Banca d'Italia indica una metodologia di verifica degli stessi: tale metodologia è concretamente utilizzata nelle verifiche presso gli intermediari.

La metodologia di confronto indicata da Banca d'Italia riafferma il principio di omogeneità tra i termini del confronto, pertanto, nei casi in cui si rende necessario estendere la verifica agli interessi di mora e questi ultimi sono inclusi nel T.E.G., le soglie devono essere determinate secondo il seguente criterio:

“ ... i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.”
(Cfr. parere Prof. Paola Severino di Benedetto)

$$(T.E.G.M. + 2,1\%) + 50\% = \text{Tasso Soglia}$$

(in senso conforme Cfr. Trib. Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro, 03.12.2014, n.14394)

In occasione del Convegno 16/17 giugno 2016 presso la Corte d'Appello di Palermo, esponenti della Banca d'Italia hanno informato che l'indagine statistica circa l'incidenza della mora è stata recentemente aggiornata, assestandosi nella misura dell'1,8 – 2% (e che si prevede la ripetizione periodica della rilevazione).

Gli interessi di mora e l'usura (segue)

Bisogna peraltro osservare che anche nell'eventualità che gli interessi moratori fossero superiori al tasso soglia, tale accadimento non travolgerebbe la validità degli interessi corrispettivi (cfr. tra le altre, Ordinanza del Tribunale di Taranto, Dott. C. Casarano del 17.10.2014; Sentenza del Tribunale di Venezia, Dott.ssa G. Zanon del 15.10.2014 n. 2163; Ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. VI°, Dott.ssa L. Cosentini del 28.01.2014)

Si segnala, inoltre, che molti contratti prevedono l'applicazione della cd. **“clausola di salvaguardia”**, che stabilisce che gli interessi moratori non potranno mai essere superiori al limite di cui all'art. 1 della Legge 108/96. Tale clausola di salvaguardia, quindi, esclude in radice l'usurarietà del tasso moratorio pattuito (cfr. tra le altre, in tal senso, Ordinanza del Tribunale di Roma, Dott. E. Curatola, del 21-10-2015; Sentenza del Tribunale di Roma, Dott.ssa F. D'Ambrosio, del 16.09.2014; Ordinanza del Tribunale di Napoli, Dott. R. Rossi del 04.06.2014; Ordinanza del Tribunale di Napoli, Sez. V° bis, Dott.ssa M. Cacace del 09.01.2014).

La questione è aperta.

Le penali

Relativamente alle clausole relative alle penali per l'estinzione e/o risoluzione anticipata le Istruzioni di Banca d'Italia rilevano che (cfr. punto C4.Trattamento degli oneri e delle spese) *“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”*.

La natura di tali oneri non può che far propendere per un'irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione della legge n. 108/1996, che invece è volta a colpire le voci di costo che costituiscono, direttamente o indirettamente, la “remunerazione” del capitale.

“Remunerazione”, infatti, è il termine che compare nella legge 108/1996, mentre l'art. 644 c.p. punisce chi si fa *“dare o promettere [...] in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”*, e soprattutto, se l'intero impianto normativo è volto a sanzionare il creditore che “imponga” interessi usurari, non può rilevare a tal fine l'applicazione di quelle penali (non interessi) dipendenti dal comportamento del debitore (l'inadempimento) e che è volto a risarcire il creditore per il danno conseguente all'inadempimento.

Gli elementi di costo del credito, inoltre, che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia non possono essere assoggettati all'applicazione della normativa antiusura. Va osservato, infatti, che la ratio della legge n. 108/1996 è ricreare un sistema basato su soglie rigorosamente “oggettive” di usurarietà.

Le penali (segue)

La legge individua il procedimento di rilevazione del TEGM e di individuazione dei “tassi soglia” per categorie omogenee di operazioni. Non sembra coerente, allora, comparare con le soglie di usura elementi che non contribuiscono a formare queste ultime. A tale conclusione è giunto anche l'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. ABF Collegio di coordinamento del 28.03.2014 n. 1875) affermando, infatti, che: *“così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori [nel nostro caso le penali di risoluzione anticipata] che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria”*.

Non appare corretto, inoltre, estendere alle penali di inadempimento la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall'art.1815, comma 2 c.c.; infatti, in via subordinata, qualora la pattuizione di alcune penali appaia manifestamente iniqua, si dovrà applicare, anche d'ufficio, la disciplina di cui all'art. 1384 c.c., che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art. 1815, comma 2 c.c.. L'art. 1815, 2° comma c.c. fa, infatti, riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, per cui lo stesso non può mai applicarsi alle penali che sono relativi alla fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario (cfr. sentenza del Tribunale di Roma del 16.09.2014, Pres. Dott.ssa F. D'Ambrosio).

La questione è aperta

